



COMUNE DI TRAVO

Provincia di Piacenza

Piazza Trento n° 21 - C.A.P. 29020

Tel. 0523/950121 e-mail: comune.travo@sintranet.it

PEC: comune.travo@sintranet.legalmail.it

Ordinanza n. 1326/2010

Oggetto: TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E DEL TERRITORIO

IL SINDACO

Considerata

1 _ la necessità di tutelare l'ambiente con particolare riguardo alla vegetazione e ai corsi d'acqua presenti sul territorio, in quanto la diffusa e sempre crescente presenza dell'uomo nelle aree verdi può comportare danneggiamento della flora spontanea, disturbo alla fauna, inquinamento acustico e danni a tutto il patrimonio ambientale;

2 _ la necessità di adottare adeguati provvedimenti relativi al campeggio abusivo, al lavaggio di veicoli, all'abbandono o scarico dei rifiuti, all'accensione di fuochi o all'uso di fornelli nei boschi e nelle aree boschive presenti lungo il fiume Trebbia, al taglio o al danneggiamento di piante in contrasto con le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale;

3 _ la necessità di stabilire il divieto di accesso, transito a tutti i veicoli a motore, ai mezzi di auto-moto-cross su sentieri, pascoli, argini e alveo del fiume Trebbia;

Tenuto conto che detto territorio comunale presenta beni ambientali e naturali che possono essere oggetto di abusi;

VISTO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. il 9 agosto 2008, n°186

ORDINA

IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:

1. è fatto assoluto divieto:

a _ di accedere e transitare con veicoli a motore su sentieri, argini, greti, alvei e corsi d'acqua e aree boschive adiacenti il fiume Trebbia.

Sono esenti dal divieto i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, i mezzi necessari all'esecuzione, esercizio, manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i mezzi necessari allo spegnimento d'incendi, e alla protezione civile, i mezzi di pronto intervento, di soccorso, di assistenza sanitaria e veterinaria, i mezzi con regolare permesso sindacale, i mezzi delle forze di polizia e addetti alla vigilanza.

b _ di esercitare ogni forma di auto-moto-cross fuori da percorsi regolarmente autorizzati e predisposti, in forme che, per quantità dei partecipanti, per le condizioni climatiche, per lo stato delle sedi viabili, possano arrecare danno alle cose o anche semplice molestia o disturbo alla quiete pubblica.

c _ di effettuare il lavaggio di autovetture, cisterne, motocicli e veicoli in genere a distanza inferiore a mt. 100 da corsi d'acqua.

d _ di esercitare l'attività di campeggio, caravanning e di sosta fuori dalle aree appositamente attrezzate .

e _ di abbandonare rifiuti, di qualsivoglia natura, fuori dagli appositi contenitori, ed in particolare su greti dei ruscelli , torrenti o corsi d'acqua in genere, nonché su aree agricole.

f _ di accendere fuochi, di usare apparecchi a fiamma, o di compiere qualunque altra operazione che possa arrecare danno o pericolo d'incendio nelle vicinanze di boschi,

siepi, o altro tipo di vegetazione, e nelle vicinanze di strutture adibite al deposito di paglia, fieno, granaglie o altro materiale combustibile o infiammabile.

g _ di tagliare o danneggiare piante o di arrecare danni alla vegetazione in contrasto con le prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché con altre disposizioni normative vigenti.

h _ di introdurre, far transitare o pascolare le greggi in maniera non conforme a quanto stabilito dalla Legge.

i _ di raccogliere lumache nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno. Nel restante periodo ogni raccoglitore potrà raccogliere un numero di lumache non superiore a 50 al giorno.

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente ordinanza, quando non diversamente sanzionate dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Viene revocata l'ordinanza n°454 del 9 giugno 1990

La Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, la Polizia di Stato, tutti gli Agenti aventi la qualifica di P.S. e le Guardie Venatorie ed Ecologiche volontarie, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla sede municipale, li 17/07/2010



IL SINDACO
(*Albasi Lodovico*)